



**COMUNE DI OZIERI**  
Provincia di Sassari

**SETTORE POLITICHE SOCIALI**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI  
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2019.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI**

In esecuzione della propria Determinazione n. **597** del **22-11-2019**

**COSI' COME PREVISTO**

- Dal Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- Dal DL 28-3-2014, n. 47, convertito nella L 25.5.2014, n. 80;
- Dal Decreto interministeriale del 30-3-2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25-07-2016;
- Dal Decreto interministeriale del 31-05-2018 pubblicato nella G.U. n. 166 del 19-07-2018;
- Dalla L.R. n. 48 del 28-12-2018 (Legge di stabilità 2019), art. 1;
- Dalla L.R. n. 49 del 28-12-2018 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), art. 3, comma 1 - Allegato 1 al documento tecnico di accompagnamento;
- Dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. **42/11** del **22/10/2019** che ha fornito gli indirizzi per l'utilizzo del "Fondo";
- Dalla Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici Prot. n. **33759** Rep. n. **2078** del **29/10/2019** che ha approvato il Bando, rivolto ai Comuni, per l'attribuzione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2019;

**RENDE NOTO**

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di eventuali contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Ozieri e destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità anno 2019 in conformità a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 42/11 del 29 ottobre 2019.

**ED EMANA IL SEGUENTE BANDO**

#### **Art. 1) Destinatari dei contributi**

Sono destinatari dei contributi i titolari, residenti nel Comune di Ozieri, di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del **2019**, con citazione per convalida. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell'alloggio causato da tale morosità con le modalità previste nelle norme di riferimento e nella presente direttiva.

#### **Art. 2) Definizione di morosità incolpevole**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità**

**reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2019.** dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

**Art. 3) Definizione e modalità di verifica della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2019**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1. **Perdita o "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" o del reddito complessivo verificatasi prima del 2019:** si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE), con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione nel ISEE relativa ai redditi 2018, si precisa quanto segue:

- **All'ISEE "ordinario" calcolato nel 2019 su redditi percepiti nel 2017, nel caso in cui i redditi del 2018 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2017 viene considerato valido anche per il 2018, e la perdita o consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2017, sostanzialmente invariato nel 2018, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

Nel caso non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

- **All'ISEE "corrente" calcolato nel 2019 su redditi percepiti nel 2018, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2017** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE relativo al 2018 con il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro" corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

2. **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2019:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del **lavoratore dipendente** si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il **lavoratore autonomo** la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2019 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2018 computato per il medesimo periodo di tempo.

- 3. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti **spese mediche e assistenziali** dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. attestato nel 2019.

#### **Art. 4) Requisiti per l'accesso ai contributi**

La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza, in capo al richiedente e al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

- a) Reddito I.S.E. non superiore a **€ 35.000,00** o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a **€ 26.000,00**;
- b) Atto di intimazione di sfratto per morosità **con citazione in giudizio per la convalida**; per gli assegnatari di alloggi sociali vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- c) Essere titolare di un **contratto di locazione** ad uso abitativo (anche antecedente al 2019) regolarmente registrato, ai sensi della Legge 431/98 (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- d) Cittadinanza Italiana, di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) un regolare titolo di soggiorno;
- e) Il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella **Provincia di residenza** di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- f) I beneficiari non ricevano per gli stessi contributi provenienti da programmi di interventi simili.

**Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2019.**

#### **Art. 5) Criteri preferenziali nella concessione dei contributi**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:

- Ultrasettantenne; Minore;
- Con invalidità accertata per almeno il 74%;
- In carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

Ai fini del bando il nucleo familiare che occorre considerare, è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento **dell'atto di citazione**.

#### **Art. 6) Vincolo di destinazione dei contributi – Priorità nella concessione degli stessi**

I contributi sono richiesti con specifica destinazione di far fronte ai problemi derivanti dalla morosità incolpevole, nella misura necessaria e con il preciso scopo di effettuare operazioni finalizzate a risolvere il problema dell'alloggio, e/o per scongiurare lo sfratto attraverso il pagamento di quanto dovuto, e/o ad

agevolare il reperimento di un nuovo alloggio a seguito di sfratto, venendo incontro con il pagamento della cauzione e della prima mensilità.

Non saranno ammesse a contributo, o saranno ricondotte a valori adeguati, richieste per importi non congrui non giustificati dai valori derivanti dal contratto o dal procedimento di sfratto.

L'importo massimo del contributo concedibile al richiedente è di **€ 12.000,00**, comprensivi della morosità incolpevole accertata e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo art.8.

**L'ammontare della morosità** è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di **accordo con il proprietario dell'alloggio**, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa **per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto**. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione, finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa". Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi

#### **Art. 7) Destinazione dei contributi**

I contributi sono destinati:

- a) Fino a un massimo di **€ 8.000,00** a **sanare la morosità incolpevole** accerta dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) Fino a un massimo di **€ 6.000,00** a **riсторare i canoni** corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa** all'inquilino moroso incolpevole;
- c) Ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) Ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) possono combinarsi con la lettera d), garantendo all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare l'ipotesi lettera a) è combinabile con la lettera d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni

L'importo massimo di contributo, concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di **euro 12.000,00**, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di **8.000,00 euro**

b) fino a un massimo di **6.000,00 euro**

- b) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emesso entro l'anno 2019 relativo al contratto di cui al punto successivo sull'immobile nel quale si ha la residenza;
- c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

**2. In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:**

- a) Documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare;
- b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) Attestazione della decorrenza della cassa di integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) Dichiarazione della cessazione di attività di libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione

**3. In ordine alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre:**

- a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione;

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere presentate a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo e-mail [dirigente.servizisociali@pec.comune.ozieri.ss.it](mailto:dirigente.servizisociali@pec.comune.ozieri.ss.it).

**Art. 10) Motivi di esclusione della domanda**

Saranno escluse le domande:

- Mancanza dei requisiti;
- Pervenute oltre il termine stabilito;
- Non redatte sull'apposito modello di domanda
- Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 4;
- Non debitamente firmate e non corredate dei documenti richiesti di cui all'art. 9.

**Art. 11) Valutazione delle domande**

Le domande pervenute entro tali termine saranno valutate dal Servizio Amministrativo del Settore Politiche, per la verifica dei requisiti richiesti al fine di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo ai benefici in questione, da comunicare alla RAS.

Al termine dell'istruttoria verrà pubblicata per 5 giorni, in forma riservata, la graduatoria provvisoria, alla quale potranno essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni. Decorso i 5 giorni di pubblicazione verrà approvata la graduatoria definitiva.

**Art. 12) Modalità di erogazione del contributo**

L'importo massimo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, con le modalità di cui ai precedenti punti, non può superare l'importo di € 12.000,00 .

Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

### **Art. 13) Comunicazione alla Prefettura dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso**

Il Comune comunicherà alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi, per una graduale programmazione dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento di sfratto.

### **Art. 14) Pubblicità del Bando**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, presso l'Ufficio del Servizio Amministrativo del Settore Politiche Sociali (2° piano) del Comune di Ozieri in Via Vitt. Veneto, n. 11 e mediante consultazione sul sito web istituzionale del Comune al seguente indirizzo:

[www.comune.ozieri.ss.it](http://www.comune.ozieri.ss.it);

### **Art. 15) Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

### **Art. 16) Informativa in materia di protezione dei dati personali.**

Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, forniti saranno oggetto nell'ambito delle attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative volte anche a verificare le condizioni di morosità incolpevole ai fini dell'accesso ai relativi contributi previsti dalla Deliberazione di G.R. n°42/11 del 21/10/2019 e nel bando della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Determina RAS Prot. n. 337592 Rep. n. 2078 del 29-10-2019.

Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al contributo previsto dall'apposito Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati alla Prefettura territorialmente competente in applicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016, potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, designate come incaricati del trattamento. I dati potranno essere conosciuti dal Dirigente del Settore Politiche Sociali in qualità di Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti che intervengono nelle attività procedurali opportunamente individuati e designati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle indicazioni del manuale GED.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Ozieri come Titolare, Via Vitt. Veneto, 11 – 07014 Ozieri, oppure al Responsabile (Dirigente del Settore Politiche Sociali) presso la sede del Comune di Ozieri.

### **Art. 17) Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si fa riferimento al Decreto Interministeriale n. 202 del 14/05/2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14/07/2014 così come modificato dal Decreto

Interministeriale del 30/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2016, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 22/10/2019 e alla Determinazione prot. 33759 Rep. 2078 del 29/10/2019 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando, è possibile contattare il Servizio Amministrativo del Settore Politiche Sociali:

e-mail: [amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it](mailto:amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it) - tel 079/781261

#### **Art. 18) Scadenza**

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo devono essere presentate improrogabilmente entro le seguenti date:

- 1^ scadenza **15 Febbraio 2020;**
- 2^ scadenza **15 Giugno 2020;**
- 3^ scadenza **15 ottobre 2020.**

Il Responsabile del Procedimento  
Capo Servizio Amministrativo Settore Politiche Sociali  
*Lorenzo Dongu*

Il Dirigente  
Settore Politiche Sociali  
*Dott.ssa Anna Maria Manca*